

Repertorio Numero 60120 Fascicolo Numero 28143

Registrato ad
IMPERIA
il 20/12/2010
al N. 4859
Serie 1T
Con € 168,00
Bollo € 156,00

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci ed alli diciassette del mese di dicembre in Imperia Porto Maurizio in Via Felice Cascione numero 25, piano primo alle ore diciotto e minuti quaranta.

Innanzi a me dottor Marco Re, Notaio in Imperia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Imperia e Sanremo è personalmente comparso il signor

- AMABILE TEODORO, nato a Aosta il 5 febbraio 1941, residente a Imperia, in Strada Poggi n. 121/C, cittadino italiano, codice fiscale MBL TDR 41B05 A326J.

Quale comparente, della cui identità personale io Notaro sono certo, agendo, come mi dichiara, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata

"CENTRO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE G.PASTORE S.R.L.", abbreviabile in "C.P.F.P. S.R.L.", con sede in Imperia, Via Delbecchi n. 32, numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Imperia e numero di codice fiscale 91025410084, R.E.A. numero IM-108770, con capitale sociale di Euro 196.000,00, interamente versato;

mi richiede di ricevere e redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il predetto signor AMABILE TEODORO il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed

alle ore diciotto e minuti trenta, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del giorno:

1. Modifica art.9 dello Statuto Sociale con abrogazione dell'obbligo che la maggioranza assoluta del capitale debba essere detenuta dalla Provincia di Imperia . Eventuali modifiche conseguenti.

2. Adeguamento dello statuto alle modifiche legislative in materia di revisione legale dei conti e specificazione nello stesso che la società ha come oggetto sociale anche l'attività di formazione in materia di mediazione di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28."

- che il capitale sociale è interamente presente come segue:

"PROVINCIA DI IMPERIA", con sede in Imperia, Viale Matteotti n.147, codice fiscale 00247260086, titolare della quota di nominali Euro 117.600,00 (centodiciassettemila seicento virgola zero zero) pari al 60% del capitale sociale, in persona della dottoressa Cristina Baralino, nata a Sanremo (IM) il giorno 22 agosto 1975, Assessore alla Formazione, per regolare delega del Presidente della Provincia;

"CASINO' S.P.A.", con sede in Sanremo, Corso degli Inglesi n. 18, numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Imperia e numero di codice fiscale 01297620088, R.E.A. numero IM-114547; titolare della quota di nominali Euro 43.120,00 pari al 22% del capitale sociale, in persona del signor Giampiero Correnti, nato a Sanremo (IM) il giorno 11 giugno 1952, Responsabile del Personale di "Casinò S.p.A.", per regolare delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Donato Di Ponziano;

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di Imperia", con sede in Imperia, Via Tommaso Schiva n. 29, codice fiscale 00241740083, titolare della

quota di nominali Euro 25.480,00 (venticinquemila quattrocentoottanta virgola zero zero) pari al 13% del capitale sociale, in persona della dottoressa Rosangela Calzia, nata ad Imperia il giorno 15 agosto 1956, Dirigente dell'Ente, per regolare delega del Presidente Franco Amadeo;

"SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' NELL'IMPERIESE P.A.", abbreviabile "S.P.U.I. S.P.A.", con sede in Imperia, Via Nizza n. 8, codice fiscale 01131590083, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di Imperia, R.E.A. IM-94014, con capitale sociale di Euro 103.280,00;

titolare della quota di nominali Euro 9.800,00 (novemilaottocento virgola zero zero) pari al 5% del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Massimiliano Ambesi, nato a Milano il giorno 23 gennaio 1976;

- che l'Amministratore Unico è presente nella persona di se medesimo;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi signori:

DE MICHELIS MARCELLO, nato a Imperia il 5 luglio 1963, residente a Imperia, in Via Privata Altamira n. 2, codice fiscale DMCML63L05E290C, Presidente del Collegio Sindacale;

CANOVA MARCO, nato a Concordia sulla Secchia il giorno 2 maggio 1964, residente a Taggia, Via Beodo n.98, codice fiscale CNV MRC 64E02 C951H, Sindaco Effettivo;

TAMIETTO MARCO, nato a Imperia il giorno 21 maggio 1969, residente a Imperia Via Artallo n.6, codice fiscale TMT MRC 69E21 E290M, Sindaco Effettivo;

- che tutti i presenti hanno titolo per intervenire alla presente assemblea.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente convocata, legalmente costituita in forma totalitaria ed atta quindi per deliberare sul proposto ordine del giorno del quale tutti i presenti si dichiarano edotti.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente inizia la sua relazione ricordando che attualmente lo statuto sociale prevede inderogabilmente che la maggioranza del capitale sociale debba essere detenuta dalla PROVINCIA DI IMPERIA.

Al proposito, continua a relazionare il Presidente, sarebbe opportuno eliminare l'obbligatorietà di tale maggioranza in capo alla Provincia per permettere alla stessa eventualmente, se lo ritenesse opportuno, di dismettere tutta o parte della partecipazione medesima.

Chiudendo sull'argomento in discussione il relatore ricorda che la modifica andrà ad incidere sul testo dell'articolo 9 che tale obbligo prevede e sull'articolo 21 riguardante la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone l'adeguamento dello statuto sociale alla nuova normativa legislativa in materia di revisione legale dei conti, con conseguente modifica dell'articolo 26 e del titolo che lo precede, nonché la modifica dell'articolo 27.

Infine, su quanto ancora al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona i presenti sull'opportunità, di ricomprendere espressamente nell'oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di formazione per mediatori, ai sensi del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28 e del Decreto ministeriale del 18 ottobre 2010 n.180.

Inoltre in merito alla formulazione dell'oggetto sociale, il Presidente fa ancora presente l'esigenza di aggiornare il riferimento normativo alla legge regionale relativa alle attività formative di recente entrata in vigore (legge 11 maggio 2009 n.18) al posto della citata, ed ora abrogata, precedente

normativa.

In caso di approvazione delle sopra esposte modifiche il testo dello statuto aggiornato sarebbe il seguente:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore S.R.L." abbreviabile in C.P.F.P. PASTORE S.R.L..

ART. 2

La società ha per scopo la gestione del Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" per lo svolgimento di attività formative di cui alla legge regionale della Liguria 11 maggio 2009 n. 18 e successive modifiche.

Detta attività è svolta in generale nell'ambito scolastico, post - scolastico, post - universitario, aziendale, pubblico e privato.

La società svolge inoltre attività di formazione per mediatori ai sensi del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180.

La società svolge inoltre attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali ed ogni altra iniziativa che possa direttamente o indirettamente contribuire al perseguimento del proprio scopo.

Per la realizzazione delle proprie finalità, la società può compiere i seguenti atti e operazioni, sempre che gli stessi siano strumentali e non in via prevalente al perseguimento dell'oggetto sociale:

- a) stipulare accordi, convenzioni e contratti con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, soggetti privati e imprese nazionali ed estere, operanti nei settori interessati dalle sue attività;
- b) partecipare a consorzi, o ad altri strumenti esecutivi, con imprese, aziende, Enti pubblici e privati e Amministrazioni Pubbliche;
- c) stipulare contratti di prestazione di servizi attinenti alle proprie finalità.

I servizi prestati dalla società in favore dei soci verranno resi "al costo". I servizi prestati dalla società in favore di soggetti terzi verranno resi contro corrispettivo computato al costo di mercato.

La società potrà inoltre compiere in forma non prevalente e comunque sempre che dette attività siano strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (non nei confronti del pubblico), ritenuta utile o necessaria dall'Organo Amministrativo al fine del raggiungimento dello scopo sociale e porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti anche universitari sia italiani che esteri.

Per lo svolgimento della propria attività la società potrà avvalersi dei beni mobili di proprietà provinciale già utilizzati da C.P.F.P. "G. Pastore".

ART. 3

La società ha sede in Imperia (IM).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato nel comma precedente.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società, è quello

risultante dal libro dei soci.

ART. 4

La società dovrà far fronte a tutte le spese necessarie alla gestione del C.P.F.P. "G. Pastore", e precisamente: locazione immobili, arredi, servizi, materiale didattico, cancelleria e quant'altro si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

ART. 5

Per lo svolgimento della sua attività la società si avvarrà di parte della dotazione organica a suo tempo trasferita dalla Regione alla Provincia.

La Giunta Provinciale con proprio provvedimento provvederà a distaccare alla società il corrispondente personale attualmente in servizio. Detto personale manterrà titolo a partecipare alle eventuali procedure di selezione indette dalla Provincia in applicazione della normativa contrattuale.

La società potrà inoltre assumere ulteriori unità di personale e/o utilizzare personale e strutture esterne a norma dell'art. 35 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52, assumendone i relativi oneri.

ART. 6

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE

ART. 7

Sono soci della società:

- Provincia di Imperia
- Casinò S.P.A.

- Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia
- Società di Promozione per l'Università nell'imperiese p.a.

Potranno inoltre far parte della società altri enti pubblici, territoriali e non, cooperative, consorzi, tutti gli enti e le diverse forme associative che abbiano interesse per l'attività svolta dalla società.

ART. 8

Il capitale sociale è di euro 196.000,00 (centonovantaseimila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2463 C.C..

ART. 9

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci, i quali avranno diritto di opzione in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

ART. 10

I soci che intendono alienare, in tutto o in parte, le quote possedute, o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di quote di nuova emissione dovranno farne offerta in prelazione agli altri soci, i quali, salvo diversi accordi tra di loro, potranno partecipare all'acquisto in misura proporzionale alle loro quote.

L'offerta in prelazione sarà diretta all'organo amministrativo e dovrà indicare il prezzo delle quote e dei diritti di opzione offerti, nonché eventuali altre clausole contrattuali. Il prezzo non potrà comunque essere superiore al valore della quota risultante dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

L'organo amministrativo, in base al libro soci, riferirà l'offerta ai soci entro otto giorni dalla summenzionata comunicazione; i soci destinatari dell'offerta dovranno comunicare, entro trenta giorni all'organo amministrativo medesimo, se

ed in quale misura intendono esercitare la prelazione.

Entro otto giorni dalla scadenza del predetto termine l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio l'esito della propria offerta.

Le eventuali quote, o diritti di opzione, offerti che non avessero trovato collocamento presso i soci, potranno essere dal loro proprietario alienati a terzi, purché a condizioni identiche a quelle offerte ai consoci.

ART.11

Con decisione dell'assemblea dei soci assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle imprese, può essere decisa l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 del codice civile.

ART. 12

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede in altra provincia o regione, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il diritto di recesso ovvero, se si tratta di

decisione che non deve essere iscritta nel Registro Imprese, entro trenta giorni dalla data della delibera; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, al di fuori del caso indicato nell'articolo 13. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, entro novanta giorni, la decisione che lo legittima, ovvero qualora l'assemblea dei soci deliberi lo scioglimento della società.

Il valore della partecipazione da rimborsare ai soci che recedono dalla società è determinato ai sensi del precedente art. 10, secondo comma.

ART. 13

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo il valore determinato ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili, con conseguente accrescimento della quota del socio receduto in favore di tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto, il

capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci rimasti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ART. 14

Le decisioni dei soci sono prese in assemblea ai sensi dell'art. 2479 bis C.C. e dell'art. 2480 C.C.. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue delibere prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

ART. 15

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 16

Le convocazioni delle assemblee sono fatte dall'organo amministrativo, con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci.

Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le deliberazioni delle assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale e nessuno si opponga alla

trattazione dell'argomento.

ART. 17

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge anche da non socio, ai sensi dell'art. 2479 - bis C.C..

Spetta al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea anche per delega.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico. In caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche fra persone estranee all'assemblea.

ART. 19

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora lo richiedessero particolari esigenze relative all'oggetto della Società, da motivarsi di volta in volta dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa quando, per disposizioni di legge, può essere omessa la redazione della relazione sulla gestione, l'assemblea può essere convocata, qualora ne ricorrano le condizioni, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza, anche per delega, e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la

metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dei soci inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci sono prese con la presenza, anche per delega, e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale.

ART. 20

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Resta espressamente escluso il voto a scrutinio segreto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART. 21

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, nel rispetto dell'articolo 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, ovvero da un Amministratore Unico.

La nomina dei precitati amministratori è deliberata dall'assemblea, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo.

Ai sensi dell'art.2449 C.C., qualora la Provincia di Imperia abbia la maggioranza assoluta del capitale sociale, in caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente, è nominata dalla Provincia di Imperia stessa. I rimanenti membri saranno nominati dagli altri soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea dei

soci e comunque entro il limite di tre esercizi.

Essi scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 22

L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione, escluse soltanto le deliberazioni che la legge riserva in modo tassativo ai soci.

ART. 23

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia collegiale, il Consiglio sceglie tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in casi di assenza o impedimento.

Potrà inoltre delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ai sensi dell'art. 2381 C.C. o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno tre giorni prima.

Il Consiglio può nominare un Segretario scelto fra persone che operano all'interno del C.P.F.P. "G. Pastore".

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente

espressi.

ART. 24

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci o all'Amministratore Unico, ove nominato, è attribuita la rappresentanza della società.

ART. 25

Agli amministratori spettano esclusivamente le indennità stabilite dall'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 26

Qualora il capitale sociale non dovesse superare il limite stabilito dall'art. 2477, 2° comma, e non si verificassero le condizioni previste dall'art. 2477, 3° comma, la nomina del Collegio Sindacale sarà facoltativa.

Al Collegio Sindacale è attribuita anche la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con

decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e a quelle del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 del codice civile.

ART. 27

In alternativa al Collegio Sindacale la revisione legale della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 - bis del codice civile.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

ART.28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procederà alla redazione del bilancio sociale, nonché degli altri documenti previsti dalla legge.

ART. 29

Durante la vita della società non verranno distribuiti utili che verranno imputati a fondi di riserva legale per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e per il residuo destinati allo sviluppo della società con imputazione ad altre riserve o fondi.

ART. 30

Le entrate della società sono costituite da:

- a) contributi iniziali dei soci conferiti a titolo di capitale;
- b) quote del F.S.E. relative ai corsi affidati alla società dalla Provincia;
- c) quota di fondi regionali trasferiti dalla Provincia per far fronte alle spese

di personale e gestione del C.P.F.P. "G. Pastore";

d) contributi in conto esercizio versati dai soci qualora l'organo amministrativo ne accerti la necessità per il conseguimento delle finalità sociali (chiamata di fondo);

e) eventuali contributi e/o sovvenzioni concessi dalla Comunità Europea, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati;

f) interessi attivi e altre eventuali rendite patrimoniali;

g) corrispettivi per prestazioni rese (corsi, ecc.).

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'organo amministrativo deve ottemperare alle prescrizioni di legge e provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea che stabilirà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 32

Ogni controversia tra i soci o tra i soci e la società sarà devoluta, nei limiti stabiliti dalla legge, alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Imperia su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà irritualmente quale amichevole compositore, omessa ogni e qualsiasi formalità che non sia indispensabile per la costituzione del contraddittorio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa riferimento e rinvio alle disposizioni di legge in materia."

Udita l'esposizione del Presidente l'assemblea all'unanimità di voti,

DELIBERA

1. di ampliare l'oggetto sociale ricomprendendovi la possibilità di svolgere anche l'attività di formazione in materia di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n.180;
2. di eliminare l'obbligo che la maggioranza assoluta del capitale sociale debba essere detenuta dalla Provincia di Imperia ;
3. di approvare gli adeguamenti conseguenti alle modifiche legislative relative alla revisione legale dei conti;
4. di approvare lo statuto sociale nel testo sopra esposto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciannove e minuti cinque.

Letto da me Notaio al comparente che a mia domanda lo approva e con me lo sottoscrive come per legge alle ore diciannove e venticinque.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato di pugno da me Notaio in pagine ventitre più quanto in questa ventiquattresima di sei fogli.

Firmato: Amabile Teodoro

MARCO RE